



Istruzioni operative: Nomina Direttore Generale con rappresentanza

L'art. 2396 c.c. disciplina soltanto la responsabilità relativa alla figura del direttore generale e non la legale rappresentanza. Pertanto se la società nomina un Direttore Generale con rappresentanza si applicano le norme relative alla preposizione institoria (art. 2203 c.c.) ed ai procuratori (art. 2209 c.c.) e quindi di conseguenza gli articoli 2206 e 2207 c.c. relativi alla pubblicità nel Registro delle Imprese della procura.

La nomina del Direttore Generale quindi dovrà risultare da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata del proponente e potrà essere depositata presso l'Ufficio Registro Imprese tramite il modello S2, allegando:

- l'INT P, firmato digitalmente dal proponente o dal Direttore Generale o dal Notaio.

Non è previsto alcun termine per l'adempimento.